

# REGOLAMENTO DI LIQUIDAZIONE PARZIALE

**Edizione 2013**

Il presente regolamento di liquidazione parziale della Cassa pensioni Swatch Group (di seguito la Cassa) si fonda sugli articoli 53b e 53d della LPP, oltre che sugli articoli 27g e 27h della OPP2.

## 1. CONDIZIONI

1.1. Le condizioni per una liquidazione parziale sono presumibilmente adempiute se:

- a) l'effettivo degli assicurati attivi di Swatch Group in Svizzera è considerevolmente ridotto;
- b) una ristrutturazione comporta una considerevole riduzione dell'effettivo degli assicurati attivi di Swatch Group in Svizzera;
- c) è sciolto un contratto di affiliazione che comporta una considerevole riduzione dell'effettivo degli assicurati attivi di Swatch Group in Svizzera.

1.2. L'effettivo degli assicurati attivi di Swatch Group in Svizzera è considerevolmente ridotto se è di almeno il 10% e se comporta una riduzione di almeno il 10% dei capitali di previdenza degli attivi ai sensi delle lettere a) e c) del precedente punto 1.1.

Si tratta di una ristrutturazione ai sensi della lettera b) se dei settori di attività di Swatch Group sono abbandonati, venduti o sono stati altrimenti modificati in maniera significativa, e ciò ha provocato una modificazione dell'effettivo degli assicurati attivi di Swatch Group di almeno il 5% e comporta una modificazione dei capitali di previdenza degli attivi di almeno il 5%. Sono presi in considerazione soltanto gli assicurati interessati dalla ristrutturazione.

Gli assicurati attivi che lasciano la Cassa per dei motivi senza nessuna relazione con le condizioni che hanno condotto a una liquidazione parziale, in particolare gli assicurati attivi con un contratto di lavoro di durata determinata, non sono interessati da quest'ultima.

1.3. Sono determinanti ai sensi dell'articolo 1.1, la diminuzione secondo le lettere a) e c) che si realizza durante un anno civile e la modificazione ai sensi della lettera b) che si realizzano entro un periodo di 12 mesi dopo la decisione degli organi competenti dell'azienda in merito all'inizio della ristrutturazione.

Se le stesse misure di ristrutturazione prevedono un periodo più lungo o più corto, quest'ultimo è determinante.

1.4. Le condizioni e le modalità in caso di integrazione di un nuovo gruppo di assicurati devono essere regolate nella convenzione di affiliazione prevista a questo effetto. Il Consiglio di fondazione, in collaborazione con l'esperto in previdenza professionale, prenderà tutte le misure utili per preservare i diritti acquisiti e le pretese degli assicurati.

## **2. OBBLIGO DI ANNUNCIO DEL DATORE DI LAVORO**

- 2.1. In caso di riduzione dell'effettivo o in caso di ristrutturazione, i datori di lavoro e la Cassa devono concertarsi il più presto possibile, se necessario già nella fase confidenziale. I datori di lavoro devono mettere a disposizione del Consiglio di fondazione tutte le informazioni necessarie alla realizzazione del suo compito.

## **3. GRUPPO DEI DESTINATARI**

- 3.1. Il gruppo dei destinatari comprende gli assicurati attivi che lasciano la Cassa in conformità all'articolo 1 del presente regolamento, gli assicurati attivi che restano nella Cassa, così come i beneficiari di rendite assicurati alla data di apertura della liquidazione parziale.

## **4. FORMA DI TRASFERIMENTO**

- 4.1. Si realizza una uscita collettiva quando almeno 300 destinatari passano insieme in uno stesso istituto di previdenza.
- 4.2. Se le condizioni di una liquidazione parziale sono realizzate, ne consegue un diritto individuale per delle uscite individuali, e un diritto individuale o collettivo per una uscita collettiva, a una parte dei fondi liberi.
- 4.3. In caso di una uscita collettiva, oltre al diritto individuale o collettivo ai fondi liberi, esiste un diritto collettivo proporzionale agli accantonamenti, alle riserve tecniche di assicurazione e alle riserve su investimenti. Il diritto alle provvigioni sussiste tuttavia soltanto nella misura in cui sono trasferiti i rischi attuariali. Il Consiglio di fondazione deve prendere una decisione su questo punto.
- 4.4. Il diritto proporzionale agli accantonamenti, alle riserve tecniche di assicurazione e alle riserve su investimenti deve essere ridotto nella misura in cui i destinatari uscenti hanno contribuito di meno alla loro costituzione rispetto ai destinatari restanti.
- 4.5. Non sussiste diritto collettivo agli accantonamenti, alle riserve tecniche di assicurazione e alle riserve su investimenti se la liquidazione parziale è causata dal gruppo collettivo uscente.
- 4.6. In caso di una uscita collettiva, il diritto a una parte dei fondi liberi, degli accantonamenti, delle riserve tecniche di assicurazione e delle riserve su investimenti, è sempre collettivo, se questi sono necessari all'acquisto di accantonamenti e riserve corrispondenti dell'istituto di previdenza assuntore. Il Consiglio di fondazione deve decidere se queste condizioni sono soddisfatte.
- 4.7. Il diritto ai fondi liberi, accantonamenti, riserve tecniche di assicurazione e alle riserve su investimenti dei destinatari che rimangono nella Cassa è sempre collettivo, così come un eventuale disavanzo.

## **5. FONDI LIBERI, ACCANTONAMENTI, RISERVE TECNICHE DI ASSICURAZIONE, RISERVE SU INVESTIMENTI E DISAVANZO**

- 5.1. Per fondi liberi, si intende il risultato positivo della somma degli attivi del bilancio commerciale, fatta deduzione:
- delle riserve su investimenti;
  - degli accantonamenti;
  - delle riserve di contribuzione del datore di lavoro;
  - dei ratei e risconti passivi;
  - di altri crediti e debiti;
  - dei capitali di previdenza; e
  - delle riserve tecniche di assicurazione.

Le riserve su investimenti, così come gli accantonamenti e le riserve tecniche di assicurazione sono presi in considerazione ai sensi delle disposizioni regolamentari e delle direttive in vigore della Cassa.

- 5.2. Se alla data determinante la Cassa presenta un disavanzo tecnico ai sensi dell'articolo 44 OPP2, le prestazioni di libero passaggio dei destinatari uscenti devono essere ridotte proporzionalmente al disavanzo tecnico in applicazione dell'articolo 7.2. L'aver di vecchiaia secondo l'articolo 15 LPP non può essere ridotto. Se la prestazione di libero passaggio dei destinatari uscenti è già stata trasferita senza riduzione, questi ultimi devono restituirne il montante.

Questa riduzione può aver luogo a titolo provvisorio quando è constatata una liquidazione parziale. La riduzione provvisoria vale solo per gli assicurati presumibilmente interessati dalla liquidazione parziale. Essa deve essere espressamente definita come tale. Dopo la procedura di liquidazione parziale, la Cassa stabilisce un conteggio definitivo e versa l'eventuale differenza, compresi gli interessi, ai sensi degli articoli 2 LFLP e 7 OLP, tenendo presente che eventuali interessi di mora sono dovuti a partire dal trentesimo giorno dopo l'entrata in vigore definitiva del piano di ripartizione.

## **6. DATA DETERMINANTE E BILANCIO**

- 6.1. La data determinante per la fissazione dei fondi liberi, accantonamenti, riserve tecniche di assicurazione e riserve su investimenti, così come del disavanzo, è la data del bilancio, approvato dall'organo di revisione, che segue la fine del periodo che ha condotto alla liquidazione parziale.
- 6.2. Per la fissazione dei fondi liberi, accantonamenti, riserve tecniche di assicurazione e riserve su investimenti, così come del disavanzo, si prenderà in considerazione, alla data determinante, il rapporto di liquidazione parziale stabilito dal perito in materia di previdenza professionale.

I costi amministrativi derivanti dalla liquidazione parziale sono accantonati nel rapporto di liquidazione parziale.

- 6.3. Se gli attivi e i passivi determinanti si modificano di più del 5% tra la data di liquidazione parziale e il trasferimento dei fondi liberi, accantonamenti, riserve

tecniche di assicurazione e riserve su investimenti, è necessario procedere a un adattamento.

- 6.4. Per decidere un eventuale adattamento, è determinante il bilancio precedente al trasferimento dei fondi.

## **7. PIANO DI RIPARTIZIONE E RIDUZIONE**

- 7.1. Il montante del disavanzo, dei fondi liberi, accantonamenti, riserve tecniche di assicurazione e riserve su investimenti è calcolato proporzionalmente ai capitali di previdenza dei beneficiari di rendite e degli assicurati attivi alla data determinante ai sensi dell'articolo 6 e applicato proporzionalmente ai capitali di previdenza degli assicurati attivi uscenti, adattati ai sensi del capoverso 2, e dei beneficiari di rendite, trasferiti.
- 7.2. I capitali di previdenza individuali degli assicurati attivi uscenti sono ridotti dei conferimenti (conferimenti di libero passaggio, riscatti e trasferimenti in seguito a divorzio ricevuti dalla Cassa) e aumentati dei versamenti (prelievi effettuati nell'ambito della promozione della proprietà d'abitazioni e dei trasferimenti in seguito a divorzio versati dalla Cassa), effettuati nel corso dei 24 mesi che precedono la data determinante.
- 7.3. In ragione delle spese indotte, i montanti inferiori a CHF 50.00 non sono versati.
- 7.4. Se la Cassa deve fornire prestazioni per i superstiti o di invalidità dopo aver trasferito i fondi, questi le devono essere rimborsati oltre alla prestazione di libero passaggio.

## **8. RINUNCIA ALL'ESECUZIONE DI UNA LIQUIDAZIONE PARZIALE**

- 8.1. Con l'accordo del perito in previdenza professionale, la Cassa rinuncia a una riduzione delle prestazioni di libero passaggio o a una distribuzione dei fondi liberi se ciò comporta delle spese sproporzionate (in particolare spese amministrative supplementari per la Cassa, spese relative alla verifica da parte dell'organo di revisione e anche lavori vari realizzati dal perito in previdenza professionale). In caso di ripartizione dei fondi liberi, se il montante medio da distribuire è inferiore a CHF 500.00, la liquidazione parziale è considerata come sproporzionata rispetto alle spese indotte.

## **9. PROCEDURA**

- 9.1. Il Consiglio di fondazione deve constatare la situazione della liquidazione parziale e decidere la sua realizzazione. Deve in particolare constatare la ragione che ha condotto alla liquidazione parziale e fissare il periodo ai sensi dell'articolo 1.3.
- 9.2. Il Consiglio di fondazione fissa, nell'ambito delle disposizioni legali e di questo regolamento, oltre che sulla base di un rapporto del perito in previdenza professionale :

- i fondi liberi,
- gli accantonamenti, le riserve tecniche di assicurazione e le riserve su investimenti,
- il disavanzo tecnico,
- il piano di ripartizione.

Deve informare di questo l'organo di revisione e il perito in previdenza professionale.

- 9.3. Il Consiglio di fondazione informa i pensionati e gli assicurati attivi interessati dalla liquidazione parziale. Questa informazione ha luogo ricorrendo al mezzo che il Consiglio ritiene adeguato. Il Consiglio di fondazione avvisa i pensionati e gli assicurati attivi che hanno la possibilità di consultare il rapporto di liquidazione parziale e il piano di ripartizione presso la sede della Cassa, entro 30 giorni dalla data della comunicazione fatta dal Consiglio di fondazione.
- 9.4. Gli assicurati attivi e i pensionati di rendite dispongono di un termine di 30 giorni per fare verificare dall'Autorità di vigilanza le condizioni, la procedura e il piano di ripartizione, e di esigere da questa una decisione in merito, nel caso in cui i punti di litigio non abbiano potuto essere risolti d'intesa con il Consiglio di fondazione. Il termine di 30 giorni per richiedere l'intervento dell'Autorità di vigilanza decorre a partire dalla constatazione scritta da parte del Consiglio di fondazione dell'insuccesso della procedura di conciliazione.
- 9.5. Se l'Autorità di vigilanza deve prendere una decisione in merito, questa può essere oggetto di un ricorso, nel termine di 30 giorni, presso il Tribunale amministrativo federale. Il ricorso non ha effetto sospensivo, tranne che il Presidente del Tribunale non decida diversamente.

## **10. ESECUZIONE**

- 10.1. Se non si sono state opposizioni, o se queste hanno potuto essere risolte di comune accordo, il Consiglio di fondazione esegue il piano di ripartizione, a condizione di essere in possesso di una conferma scritta dell'Autorità di vigilanza che attesti che anche quest'ultima non ha ricevuto reclami.
- 10.2. Il trasferimento del diritto individuale ai fondi liberi interviene nel seguente modo :
- per gli assicurati attivi uscenti : in complemento alla loro prestazione di libero passaggio;
  - per i beneficiari di rendite uscenti : sotto forma o di un versamento in contanti, o di un aumento delle rendite, in conformità alla decisione del Consiglio di fondazione.
- 10.3. Il Consiglio di fondazione determina il modo di trasferimento del patrimonio che può intervenire a titolo universale, secondo le disposizioni della Legge sulla fusione oppure a titolo singolare, secondo le disposizioni del CO.
- 10.4. Per dei trasferimenti collettivi è possibile stipulare una convenzione di trasferimento, che deve mettere in evidenza il genere e la portata dei rischi

trasferiti. Il trasferimento dei diritti individuali interviene in conformità agli articoli 5 a 7, rispettivamente 25f della LFLP.

## 11. INTERESSI

11.1. In caso di uscite individuali o collettive, non è dovuto nessun interesse sui fondi liberi da trasferire durante la procedura di liquidazione parziale. A partire dall'entrata in vigore definitiva del piano di ripartizione, l'interesse corrisponde al saggio minimo LPP ai sensi dell'articolo 12 OPP2.

11.2. In caso di uscite collettive, non esiste nessun diritto a interessi sugli accantonamenti, le riserve tecniche di assicurazione e le riserve su investimenti.

## 12. ORGANO DI REVISIONE

L'organo di revisione della Cassa conferma nel suo rapporto annuale l'esecuzione debitamente conforme della liquidazione.

## 13. DECISIONE, MODIFICAZIONE, DESTINAZIONE

13.1. Il presente regolamento è stato approvato dal Consiglio di fondazione nel corso della sua seduta del 18 febbraio 2013 e sostituisce il precedente.

L'Autorità di vigilanza ha approvato questo regolamento il 24 maggio 2013.

Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2013.

Qualsiasi modificazione di questo regolamento deve essere approvata dall'Autorità di vigilanza.

13.2. Questo regolamento è stato approvato dal Consiglio di fondazione nella versione francese. In caso di divergenze tra il testo francese e la traduzione in un'altra lingua, fa fede il testo francese.

### CASSA PENSIONI SWATCH GROUP

**P. Stierli**  
Presidente del Consiglio  
di fondazione

**Ph. Salomon**  
Direttore CPK